



AVVISO ALLA CLIENTELA
INFORMATIVA D.L. n° 185/2008 del 29.11.2008

Si informa la clientela che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 185 del 2008, come convertito dalla Legge n. 2 del 2009 (cd. Decreto anti - crisi), l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 non può essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione - e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. Tale criterio di calcolo non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata.

I titolari dei contratti di mutuo che possono beneficiare di tale agevolazione statale sono solamente le persone fisiche che hanno stipulato un contratto di mutuo a tasso non fisso garantito da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione dei mutui stipulati per finanziare immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 vale a dire, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Tale riduzione della rata si applica ai contratti di mutuo a tasso non fisso sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento fino al 31 ottobre 2008, nonché ai mutui rinegoziati ai sensi del d.l. n. 93 del 2008 come convertito dalla legge n. 126 del 2008 (c.d. Decreto Tremonti).

A tale proposito, la Banca provvederà automaticamente ad accreditare il contributo statale sul conto corrente dei mutuatari che risultano menzionati negli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Coloro che non riscontrassero tale accredito e ritenessero invece di essere in possesso dei requisiti per godere dell'agevolazione potranno ottenere l'applicazione dei benefici previsti dal provvedimento sopra menzionato presentando alla Banca mutuante apposita istanza unitamente ad un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti prescritti in materia.

Per ogni ulteriore chiarimento e per richiedere copia della documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza e dell'autocertificazione di cui sopra, La invitiamo a rivolgersi al personale della Banca.

Cesena, 24 Giugno 2009

Banca di Cesena
Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Scrl